



P.P. CH-3003 Berna, SG-DFGP

Destinatari:

i Governi cantonali

Berna, il

Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Avvio della consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

nella sua seduta del 18 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza del 24 ottobre 2007² sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza dell'11 agosto 1999³ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).

Introdotta nel 2008 nel settore dell'asilo e dei rifugiati, il finanziamento dell'aiuto sociale *mediante somme forfettarie* ha provocato nella pratica un certo numero d'incentivi negativi a livello d'integrazione professionale. Per calcolare il numero dei beneficiari dell'aiuto sociale per i quali la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria come indennizzo per le spese sostenute, il sistema di sovvenzionamento, che regola la concessione dell'aiuto sociale, in pratica sottrae il numero di persone esercitanti un'attività lucrativa dall'effettivo globale delle persone registrate. Il modello di finanziamento poggia pertanto sull'ipotesi che nessuna persona esercitante un'attività lucrativa ha bisogno dell'aiuto sociale e che quindi la Confede-

¹ RS 142.312

² RS 142.205

³ RS 142.281

razione non deve versare alcun sussidio per tali persone. Di conseguenza, per i Cantoni non è particolarmente conveniente rilasciare autorizzazioni di lavoro – segnatamente per attività a tempo parziale o a basso reddito. Il sistema attuale travisa le responsabilità previste dal legislatore, il quale chiede ai Cantoni di organizzare l'aiuto sociale e le misure integrative in modo da conseguire un'integrazione sociale ed economica dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente il più possibile celere e sostenibile. Il nuovo sistema di finanziamento qui proposto rispetta il principio della neutralità dei costi e corregge questa distorsione, creando al tempo stesso altri incentivi (allineamento dei Cantoni al tasso d'occupazione medio svizzero) consoni agli obiettivi della politica federale in materia d'asilo e di finanze.

Per quanto concerne il ritorno, urgeva riconsiderare e adattare gli importi forfettari versati ai Cantoni a titolo d'indennizzo. Onde accelerare e ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti occorre adottare dei nuovi incentivi finanziari atti a incoraggiare la partenza autonoma e a diminuire il numero dei rinvii coatti. Nella sua forma attuale, l'aiuto individuale al ritorno combinato con una somma forfettaria e un aiuto supplementare direttamente nello Stato d'origine in funzione delle necessità personali, ha dato sostanzialmente buoni risultati. Per incoraggiare una reintegrazione duratura grazie all'aiuto al ritorno occorre tuttavia concedere alla Confederazione maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'aiuto supplementare.

Gli sconvolgimenti che dall'autunno 2011 agitano l'Africa settentrionale hanno provocato un aumento delle domande d'asilo in Svizzera e il collasso conseguente delle strutture ricettive. Le enormi difficoltà riscontrate dalla Confederazione nel cercare altri alloggi – nell'intento di sgravare quelli cantonali – vanno ricondotte in particolare a complicate procedure di autorizzazione, ma anche alla mancanza di basi legali che consentano alla Confederazione di indennizzare i Cantoni o i Comuni per le spese di gestione supplementari legate a strutture federali sul loro territorio. In questo contesto, i Cantoni hanno segnalato spese scoperte in particolare nell'ambito della sicurezza e della polizia (aumento degli interventi di polizia). Il finanziamento di queste spese da parte della Confederazione necessita di una pertinente disposizione di legge, che pertanto esula dalla presente modifica di ordinanze. Il DFGP vaglierà una soluzione in tale direzione contestualmente ad altri mandati relativi alla situazione dell'alloggio dei richiedenti l'asilo, ovvero alla ristrutturazione del settore dell'asilo.

Vi invitiamo a inviare il Vostro parere scritto entro il **8 agosto 2012** al signor Gaël Buchs, Ufficio federale della migrazione, Settore Diritto, Quellenweg 6, 3003 Berna (gael.buchs@bfm.admin.ch).

Vi ringraziamo sin d'ora della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Progetti di modifica delle ordinanze e rapporto esplicativo

ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f

BE, FR, VS: d, f

GR: d, i

TI: i

- Lista dei destinatari della procedura di consultazione